

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 93/2016 DEL 2 AGOSTO 2016 DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. b), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2015 – SOCIETA' UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A..

Il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ed in particolare l'art. 37, comma 1, con cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'art. 37, comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n.78/2014 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto “Misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015;
- il d.P.C.M. 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 78/2014;
- la determina del Segretario generale n. 24/2015 del 16 aprile 2015 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2015;
- la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;
- la lettera di costituzione in mora prot. n. 2706/2016 inviata dall'Autorità in data 15 aprile 2016 alla società UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A. che non aveva provveduto al versamento del contributo dovuto per l'anno 2015;
- la determina n. 93 del 2 agosto 2016 di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011, per l'anno 2015 notificata alla Società UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A. in data 3 agosto 2016, ns prot. n. 5711/2016;

Considerato che:

- con comunicazione del 25 agosto 2016 prot. n. 2970, ns prot. n. 6181/2016 di pari data, il legale rappresentante della Società UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A. con sede legale in Perugia, Strada Santa Lucia n° 4, C.F. e P.IVA 03176620544, dichiara:
 - a. che la Società nel 2013 ha avviato una procedura per la cessione del ramo d'azienda, relativa al servizio di trasporto, che si è conclusa il 1 marzo 2014, con la definitiva cessione all'allora Umbria Esercizio srl, attuale BUS Italia Nord – Gruppo FFSS;
 - b. che la grave difficoltà finanziaria ha obbligato la medesima Società ad attivare una procedura concorsuale ed attualmente infatti la Società opera sotto Piano di ristrutturazione ai sensi dell'art. 67 c.3 lett. d) della Legge Fallimentare;
 - c. che, seppure ai sensi dell'art. 37, c.6, lett. b) del D.L. 201/2011, il contributo per l'anno 2015 si deve calcolare sui ricavi 2013, la Società nel corso del 2013 e del 2014 ha subito una enorme trasformazione ed i ricavi sono stati trasferiti ad altro soggetto;

Ritenuto che:

- la Società UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A. non è tenuta al versamento del contributo per l'anno 2015 perché ha attivato la procedura concorsuale ed ha ceduto nel 2013 il ramo d'azienda relativo al servizio di trasporto;

DETERMINA

1. di annullare, sulla base delle dichiarazioni riportate in premessa, la determina n 93 del 2 agosto 2016 notificata in data 3 agosto 2016 con PEC prot. n. 5711/2016;
2. di trasmettere la presente determina alla UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A. come in premessa individuata;
3. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 3/10/2016

Il Segretario generale
Guido Improta